

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE DI 1°GRADO UISP TARANTO  
DECISIONE N. **19** (Stagione Sportiva 2017/2018)

Emana quanto segue

Campionato Provinciale Calcio a 11

La Commissione Giudicante, Struttura Calcio UISP Taranto, esaminato la documentazione del Direttore di Gara riguardando i momenti dell'incontro ufficiale della giornata di campionato di calcio a 11 maschile fra le squadre identificate con il nome di REAL GANDOLI VS BABELE GROTTAGLIE, sanziona quanto segue:

1. In applicazione dell'art. 128 - espulsione per somma di ammonizioni in campo - determina per il sig. GIUDETTI Angelo, della REAL GANDOLI, giornate 1 (una) di squalifica.

Inoltre, la Commissione Giudicante, Struttura Calcio UISP Taranto, per il campionato di calcio a 11 maschile, sanziona quanto segue:

1. Visto l'articolo 46/b del RD - determina per il sig. TERRASI Cosimo, dell'ARDITA DUE MARI, in applicazione dell'art. 127 - per somma ammonizione in gare differenti - giornate 1 (una) di squalifica.

Campionato "Testa di Calcio" di calcio a 8

La Commissione Giudicante, Struttura Calcio UISP Taranto, esaminato la documentazione del Direttore di Gara riguardando i momenti dell'incontro ufficiale della giornata di campionato di calcio a 8 maschile fra le squadre identificate con il nome di REVOLUTION DESIDERI VS TARALLINO, sanziona quanto segue:

1. Visto l'articolo 14 del RD – Offese, ingiuria – determina per il sig. CHIERICO Gianpiero, della REVOLUTION DESIDERI, in applicazione dell'art. 130, per frasi ingiuriose nei confronti del DG, giornate 1 (una) di squalifica.

Campionato di calcio a 7

La Commissione Giudicante, Struttura Calcio UISP Taranto, esaminato la documentazione del Direttore di Gara riguardando i momenti dell'incontro ufficiale della giornata di campionato di calcio a 6 maschile fra le squadre identificate con il nome di BELLO RICAMBI VS IMMOBILIARE ANCONA, sanziona quanto segue:

1. Visto l'articolo 17 del RD – Scorrettezza – determina per il sig. D'ONGHIA Gianluca, della BELLO RICAMBI, in applicazione dell'art. 136 per aver commesso scorrettezze a gioco fermo in violazione delle regole di gioco e del principio dell lealtà sportiva, giornate 2 (due) di squalifica.
2. Visto l'articolo 17 del RD – Scorrettezza – determina per il sig. MONTEMURRO Felice, della IMMIBILIARE ANCONA, in applicazione dell'art. 136 per aver commesso scorrettezze a gioco fermo in violazione delle regole di gioco e del principio dell lealtà sportiva, giornate 2 (due) di squalifica.

Inoltre, la Commissione Giudicante, Struttura Calcio UISP Taranto, per il campionato di calcio a 6 maschile, sanziona quanto segue:

1. Visto l'articolo 46/b del RD – determina per il sig. MAPPA Mirko, della IMMIBILIARE ANCONA, in applicazione dell'art. 127 - per somma ammonizione in gare differenti – giornate 1 (una) di squalifica.

Taranto, 6 febbraio 2018

*F.to Commissione Giudicante 1° Grado UISP Taranto.*